

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI RICERCATORI E TECNOLOGI NEL COMITATO SCIENTIFICO

Adottato con Determina DG 14 maggio 2021, n. 175

Articolo 1

Elettorato attivo e passivo

1. Il presente Regolamento, in conformità all'articolo 4 del vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, disciplina le modalità per l'elezione dei due componenti del Comitato Scientifico, di cui all'articolo 7, comma 1, dello Statuto, eletti da Ricercatori e Tecnologi dell'Istituto.

2. In forza di quanto previsto dalla previsione statutaria richiamata al comma precedente, hanno diritto di **elettorato attivo** ai fini della elezione dei suddetti componenti del Comitato Scientifico i/le dipendenti dell'Istituto, anche a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con inquadramento in uno dei tre livelli (I-II-III) del profilo di Ricercatore e Tecnologo, che non siano in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione. Il personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni temporaneamente, comandato presso l'INAPP, non rientra nell'elettorato attivo. Per poter esercitare il diritto di voto il requisito soggettivo sopra complessivamente richiamato deve risultare sussistente alla data di formalizzazione della lista dei/delle titolari del diritto di elettorato attivo, nonché alla data indicata per l'esercizio del diritto di voto.

3. In considerazione della necessità di garantire la massima continuità della funzione di componente del Comitato Scientifico durante il suo intero mandato quadriennale, l'**elettorato passivo** è riconosciuto in favore dei/delle dipendenti a tempo indeterminato con inquadramento in uno dei tre livelli (I-II-III) del profilo di Ricercatore e Tecnologo e con comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell'INAPP, a condizione che non siano in posizione di aspettativa senza assegni

o di comando presso altra amministrazione. Non è compatibile con la candidatura e l'eventuale incarico di componente del Comitato Scientifico nessuna delle seguenti cariche/funzioni:

- a) componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- b) responsabile di una Struttura di Ricerca;
- c) rappresentante sindacale coinvolto/a nella contrattazione collettiva in Istituto.



Articolo 2

Parità di genere

Per parità di genere si intende, tenuto conto dei principi di regolamentazione, nazionale e comunitaria, l'obiettivo di riduzione dei divari di genere perseguibile attraverso un processo che permetta di pervenire alla equa rappresentanza di entrambi i sessi.

In tal senso, sempre ai fini di quanto previsto dal presente Regolamento, oltre che dal vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, tale obiettivo è raggiungibile attraverso una equa composizione di genere della lista elettorale, ove un sesso non può essere rappresentato in misura inferiore al 40% dell'altro.

Con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 9, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, nonché rispetto ad ogni ulteriore ed eventuale ipotesi di decadenza di uno/a dei componenti eletti in applicazione del presente Regolamento, ed in particolare del successivo articolo 6, il/la componente dimissionario/a e/o decaduto/a verrà sostituito con il/la primo/a dei non eletti del medesimo sesso, sempre che presente.

Articolo 3

Lista elettorale

1. Le elezioni verranno espletate sempre che la lista dei/delle candidati/e garantisca l'equa rappresentanza di ciascun sesso, secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

2. Laddove il rapporto percentuale di cui all'articolo 2 non sia correttamente rispettato, la Commissione Elettorale, come nominata ai sensi del successivo 4, potrà richiedere la riapertura dei termini per la presentazione, entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della relativa comunicazione sul sito internet dell'Istituto, di candidature del sesso sottorappresentato. In tale ipotesi, la data delle elezioni verrà conseguentemente differita. Inoltre, laddove entro il suddetto termine di dieci giorni, non dovesse pervenire un numero di candidature idoneo a rispettare il suddetto parametro percentuale, le candidature già presentate si intenderanno consolidate e si procederà alle elezioni nella data come sopra differita nel rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Procedure elettorali

1. La procedura elettorale si articola nelle fasi di seguito riportate:

a) il Direttore Generale dell'Istituto emana una determina per indire le elezioni per la nomina dei/delle componenti del Comitato Scientifico, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto. Di tale indizione viene data comunicazione al personale interessato mediante apposito avviso nella intranet d'Istituto;



b) **entro cinque giorni** dalla data di emanazione della determina di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Istituto definisce ed approva, con apposita determina, la lista dell'elettorato attivo e invita formalmente, come da apposito avviso allegato al medesimo provvedimento, tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, come indicato all'articolo 1, a presentare la propria candidatura. La lista dell'elettorato attivo, allegata alla citata determina, è pubblicata nella intranet dell'Istituto, in una apposita sezione dedicata all'elezione dei componenti del Comitato Scientifico;

c) la Commissione Elettorale, che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, è nominata con provvedimento del Direttore Generale e composta da tre componenti, di cui uno/a con funzioni di Presidente, scelti tra i/le dipendenti dell'Istituto che non abbiano presentato la propria candidatura. Nell'ambito di tale Commissione, i componenti appartenenti ad un sesso non potranno essere sottorappresentati in misura inferiore ad un terzo rispetto a quelli dell'altro sesso. Con lo stesso criterio, vengono nominati anche tre componenti supplenti, anch'essi scelti tra i/le dipendenti che non abbiano presentato la propria candidatura, che subentrano in caso di indisponibilità dei componenti titolari. I lavori di Commissione Elettorale, ove necessario, potranno essere svolti anche in modalità telematica assicurando comunque che ai fini della validità delle riunioni della stessa devono essere presenti tutti e tre i suoi componenti;

d) le candidature devono essere formulate sulla base di una proposta sottoscritta per condivisione da un numero di dipendenti titolari del diritto di elettorato attivo non inferiore al 5 per cento degli aventi diritto e devono essere trasmesse al Direttore Generale **sino a dieci giorni** prima della data fissata per le elezioni. Ogni dipendente facente parte dell'elettorato attivo può condividere una sola candidatura;

e) **entro tre giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale, all'esito delle relative verifiche in ordine all'ammissibilità e salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, certifica la lista provvisoria dell'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione nella intranet dell'Istituto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, il suddetto termine di tre giorni decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature del sesso sottorappresentato;

f) **entro due giorni** dalla data di pubblicazione nella intranet dell'Istituto della lista dell'elettorato passivo, di cui alla precedente lettera e), i/le dipendenti che ritengono di essere stati/e illegittimamente esclusi/e dalla lista di quest'ultimo elettorato, oltre che dell'elettorato attivo, possono presentare reclamo scritto alla Commissione Elettorale;

g) **entro due giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei reclami, di cui alla precedente lettera f), la Commissione Elettorale decide sugli stessi, approvando definitivamente la lista, che viene immediatamente pubblicata nella intranet dell'Istituto, in aggiornamento e revisione della lista precedentemente pubblicata. Ciò vale anche rispetto alla lista dell'elettorato attivo;

h) nella data fissata, ai sensi della precedente lettera a), per lo svolgimento delle elezioni, al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale redige il relativo verbale contenente: il numero degli/delle aventi diritto al voto, il numero dei/delle votanti, il numero dei voti validi espressi per ciascun/a candidato/a, il numero delle eventuali schede bianche, il numero delle eventuali schede nulle, l'indicazione



dei/delle candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi, tenendo parimenti conto che, a parità di voti, prevale il/la candidato/a con maggiore anzianità nei ruoli dell'Istituto e, in caso di ulteriore parità, il/la candidato/a più anziano/a di età;

i) successivamente, la Commissione Elettorale trasmette tale verbale, per l'approvazione, al Direttore Generale che, con apposita determina, proclama eletti, quali componenti del Comitato Scientifico, il candidato e la candidata che, rispettivamente, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i/le candidati/e di sesso maschile e di sesso femminile;

l) di tale proclamazione il Direttore Generale informa il Presidente ai fini della successiva comunicazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. I risultati delle votazioni vengono, quindi, pubblicati nella intranet dell'Istituto.

2. I termini di cui al precedente comma sono da computarsi in giorni solari; laddove uno di tali termini scada in un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso si intenderà automaticamente prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei/delle dipendenti titolari del diritto di elettorato attivo che abbiano espresso il voto.

Articolo 5

Procedura di voto e di scrutinio

1. Il voto, individuale e segreto, è espresso con modalità telematica mediante accesso ad un portale web dell'Istituto appositamente dedicato alle elezioni disciplinate dal presente Regolamento.

2. La segretezza viene assicurata tramite l'invio, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun/a dipendente titolare del diritto di elettorato attivo, di apposite credenziali individuali per l'accesso, in modo riservato, al suddetto portale.

3. Ciascun/a Ricercatore o Tecnologo esprime una doppia preferenza, di cui una su base volontaria. Rispetto all'articolo 4, comma 6, del vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, laddove venga espressa la seconda preferenza, quest'ultima deve, a pena di nullità della scheda, essere rivolta ad un/a candidato/a di sesso diverso rispetto a quello/a indicato/a quale prima preferenza. Sarà, inoltre, possibile non esprimere alcuna preferenza (scheda bianca) o esprimerne una sola.

4. Le operazioni di voto si svolgono nella data a tal fine indicata con Determina del Direttore Generale dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

5. Al termine del periodo per l'esercizio del voto, la Commissione Elettorale accede al suddetto portale e procede a scaricare e stampare in formato non modificabile gli esiti della medesima votazione. Tali attività vengono svolte dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica, anche in modalità telematica, così da garantire la massima trasparenza delle procedure di scrutinio.



Articolo 6

Decadenza ed incompatibilità

1. Comporta la decadenza della nomina di componente del Comitato Scientifico dell'INAPP il venir meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto di elettorato passivo. Cessa, pertanto, dal suddetto incarico il/la dipendente posto/a in quiescenza o comandato/a presso altra amministrazione o collocato/a in aspettativa senza assegni.
2. Il/la dipendente eletto/a, qualora successivamente alla conclusione del processo elettorale divenga titolare di carica incompatibile con quella di componente del Comitato Scientifico, come stabilito al precedente articolo 1, comma 3, è invitato/a dalla Direzione Generale a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla nuova nomina, l'opzione per una tra le due cariche/funzioni. Il mancato esercizio di tale opzione entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia alla funzione di componente del Comitato Scientifico e comporta la decadenza da tale carica.

Articolo 7

Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con le medesime formalità con cui è stato adottato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Adozione del Regolamento per le elezioni dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai Ricercatori e dai Tecnologi dell'Istituto



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l'art. 4, co. 1, lett. f), che a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18 dicembre 2020, e, successivamente approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. 1184 del 25 gennaio 2021 (ns. prot. n. 623 del 26 gennaio 2021);

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 2 luglio 2020, n. 76, con cui il Dott. Pietro Tagliatesta è stato nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'INAPP, *"Il comitato scientifico è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È composto da cinque membri, due dei quali sono eletti dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, dell'Istituto secondo modalità da definire in sede di regolamento di organizzazione e funzionamento e comunque rispettando il principio della parità di genere. I membri restanti, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, competenti nei settori di ricerca dell'Istituto, sono proposti dal presidente, rispettando il principio della parità di genere"*;



TENUTO CONTO che il suddetto Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, all'art. 4 disciplina le modalità di elezione dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai dipendenti dell'Istituto con inquadramento da Ricercatore e da Tecnologo;

CONSIDERATO che, nel rispetto del suddetto art. 4 Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, si rende necessario procedere alla adozione di una regolamentazione specifica ed analitica per la disciplina del procedimento di elezione dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai dipendenti dell'Istituto con inquadramento da Ricercatore e da Tecnologo;

PRESO ATTO dell'informativa fornita il 13 maggio 2021 alle Organizzazioni Sindacali in ordine al testo del regolamento per la disciplina delle suddette elezioni predisposto dall'Istituto (Allegato 1);

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse dalle OO.SS. in ordine al regolamento di cui trattasi;

VISTA la Determina n. 134 del 27 aprile 2021 con cui sono state indette le elezioni in questione per la data del 26 maggio 2021;

CONSIDERATA la necessità di procedere, a seguito dell'adozione del presente provvedimento e della conseguente adozione del regolamento in questione, ad un breve differimento della data in cui si terranno le elezioni dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai dipendenti dell'Istituto con inquadramento da Ricercatore e da Tecnologo e, in modo correlato, ad un differimento del termine per la presentazione delle relative candidature;

TENUTO CONTO che il Regolamento per le elezioni dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai dipendenti dell'Istituto con inquadramento da Ricercatore e da Tecnologo (in avanti anche solo il "Regolamento"), approvato con il presente provvedimento, prevede all'art. 4, co. 1, lett. b, che, "entro cinque giorni dalla data di emanazione della determina di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Istituto definisce ed approva, con apposita determina, la lista dell'elettorato attivo e invita formalmente, come da apposito avviso allegato al medesimo provvedimento, tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, come indicato all'articolo 1, a presentare la propria candidatura. La lista dell'elettorato attivo, allegata alla citata determina, è pubblicata nella intranet dell'Istituto, in una apposita sezione dedicata all'elezione dei componenti del Comitato Scientifico;

TENUTO CONTO di quanto precisato all'art. 1, co. 2, del Regolamento in ordine all'individuazione dell'elettorato attivo per le elezioni di cui trattasi;

VISTO l'elenco del personale dipendente dell'Istituto con inquadramento in uno dei tre livelli (I-II-III) dei profili di Ricercatore e Tecnologo allegato al presente provvedimento (Allegato 2);

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 4, co. 1, lett. b, del medesimo regolamento, si intende procedere ad invitare formalmente i dipendenti interessati a presentare la propria candidatura per le suddette elezioni tramite apposito avviso, come allegato (Allegato 3) al presente provvedimento;

DETERMINA

1. le premesse, gli atti e gli Allegati nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;



2. di approvare il testo di Regolamento per la disciplina delle elezioni dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai Ricercatori e dai Tecnologi dell'Istituto allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
3. di procedere alla pubblicazione del suddetto Regolamento nella sezione dedicata del sito internet istituzionale;
4. di differire la data delle elezioni dei due membri del Comitato Scientifico eletti dai Ricercatori e dai Tecnologi dell'Istituto, già fissata con Determina n. 134 del 27 aprile 2021, al **15 giugno 2021**;
5. di differire conseguentemente, in conformità a quanto previsto all'art. 4, co. 1, lett. d), del Regolamento, il termine per la presentazione delle candidature per le medesime elezioni sino a 10 giorni prima rispetto alla data indicata al precedente punto 4;
6. rimangono valide ed efficaci le altre previsioni emanate con la Determina n. 134 del 27 aprile 2021;
7. di approvare la lista dell'elettorato attivo relativa al personale dipendente dell'Istituto con inquadramento in uno dei tre livelli (I-II-III) dei profili di Ricercatore e Tecnologo, di cui all'Allegato 2;
8. di invitare formalmente, come da avviso di cui all'Allegato 3, i dipendenti titolari del diritto di elettorato passivo, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del suddetto regolamento, a presentare la propria candidatura, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'art. 4, co. 1, lett. d) del medesimo regolamento, oltre che del precedente punto 5.

Il Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 85/2002 e s.m.i.